



**ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

ORDINANZA N. 104 DEL 06/10/2023

PORTO DI ORTONA

**DEPOSITO TEMPORANEO DI PRODOTTI SIDERURGICI PRESSO UN'AREA DEMANIALE
MARITTIMA DI MQ 1000 IN BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI ORTONA – PER ULTERIORI
90 GIORNI FINO AL 30/11/2023 RISPETTO AL NULLA OSTA PROT U-15090 del 08/09/2023**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;
- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo



autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;

- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 115/2022 in data 22/12/2023, e successive modificazioni, che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ortona";
- VISTA** la richiesta della Buonefra S.r.l. – C.F./P.IVA 00212140693 impresa portuale ex art. 16 l. 84/94, acquisita al prot. n. E-14960 del 06/09/2023, avente ad oggetto una istanza di conseguire l'autorizzazione al deposito di n.2.142 tonn di lamiere provenienti da sbarco, ai sensi dell'art. 50 Cod. Nav., su un'area di mq. 1.000 situata presso la Banchina di Riva del porto di Ortona, per una durata di 5 giorni a decorrere dal 09/09/2023;
- VISTA** la nota della Capitaneria di Porto di Ortona, quale nulla osta per quanto di competenza rilasciato con prot. E-15062 del 08/09/2023;
- VISTA** l'autorizzazione rilasciata da questa Autorità al prot U-15090 del 08/09/2023 per utilizzo della medesima area per un periodo di 5 giorni;



- VISTA** la richiesta riformulata della Buonefra S.r.l. – C.F./P.IVA 00212140693 di proroga di ulteriori 90 giorni di utilizzo dell'area demaniale di mq. 1.000, sita presso la Banchina di Riva del Porto di Ortona, per il deposito di ulteriori prodotti siderurgici;
- VISTA** la nota prot. n. U-16320 del 28/09/2023 con cui gli Uffici hanno provveduto a richiedere all'impresa portuale gli adempimenti funzionali all'emissione del presente provvedimento;
- VISTA** la nota della Capitaneria di Porto di Ortona, quale nulla osta per quanto di competenza rilasciato con prot. E- 16584 del 02/10/2023;
- VISTO** il pagamento del canone demaniale richiesto effettuato dalla Società Buonefra Srl in data 05/10/2023 assunto al prot. 16787;
- VISTA** la concessione demaniale marittima n.04-10/2017 rep.1121, prorogata ex lege fino al 31.12.2022 ed attualmente in corso di rilascio, avente ad oggetto un'area di mq.7.568,00 così suddivisa : a) area di mq.1.250,00 adibita a deposito mezzi meccanici con alF interno una pesa a bilico di mq.129,80 ; b) area di mq.3.663,00 adibita a deposito merci varie ; c) area di mq.1.000,00 adibita a deposito merci sbarcate ; d) area di mq.560,00 adibita a deposito merci varie ; e) linea elettrica, allaccio acque bianche e linea idrica per totali mq.45,00 ; f) un capannone prefabbricato di mq.1.050,00.
- VISTA** la autorizzazione di impresa ex art. 16 l. 84/94 recante n. 3/2023 rilasciata in data 14/07/2023 a favore della società Buonefra Srl;
- CONSIDERATA** l'esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfattibile con le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima, con il titolo demaniale sopra richiamato in corso di rilascio;
- TENUTO CONTO** che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente natura transitoria riconnessa alle previsioni incrementali di traffico essendo la impresa portuale, allo stato, impossibilitata a garantire lo sbarco in analisi, poiché gli spazi attualmente assentiti in concessione non risulterebbero sufficienti all'uopo, con necessità di ricorrere ad una soluzione temporanea;
- CONSIDERATO** che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94, sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;
- CONSIDERATO** che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ortona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;
- RITENUTO** di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e



della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

per una durata di ulteriori 90 giorni, e comunque fino alla data del 30/11/2023, l'area di mq 1.000,00, già oggetto di autorizzazione demaniale marittima prot U-15090 del 08/09/2023 sarà destinata in via eccezionale e del tutto temporanea al deposito di prodotti siderurgici oggetto di operazioni portuali condotte ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 dalla società Buonefra s.r.l., impresa portuale autorizzata con titolo portante n. 3/2023, in ragione di sopravvenuta necessità rappresentata dal quantitativo previsto arrivare nello scalo marittimo e non gestibile con gli spazi già in concessione alla stessa.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale Buonefra s.r.l. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte dell'impresa portuale Buonefra s.r.l.:

- Acquisizione delle ulteriori autorizzazioni previste e rispetto tutti gli adempimenti necessari per l'utilizzo dell'area demaniale per la merce di cui trattasi, fermo restando che codesta Spett.le Società resta unica responsabile in ordine a quanto sopra anche per eventuali danni derivanti, a qualsiasi titolo, dalla occupazione in argomento.
- Rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - o i depositi della merce non devono superare la massima altezza consentita dalla tipologia merceologica, dalle normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e da ogni altro provvedimento eventualmente emanato anche successivamente al presente regolamento. Ciascun deposito temporaneo di merce deve avere un'altezza idonea a garantire la piena visibilità dei segnalamenti marittimi;
 - o è vietato il deposito di materiali pericolosi a norma dei codici internazionali I.M.D.G., A.D.R. e R.I.D. In tali casi è obbligatorio effettuare lo sbarco/imbarco diretto delle navi;



- la merce temporaneamente depositata in banchina non può essere soggetta a trasformazioni che comportino la modifica della natura commerciale del prodotto ivi depositato, fatto salvo l'eventuale rilascio di apposite autorizzazioni da parte dell'Autorità Marittima locale;
- ciascun deposito temporaneo di merce deve essere debitamente segnalato sia di giorno che di notte, al fine di scongiurare eventuali pericoli alla circolazione veicolare e pedonale;
- la merce temporaneamente depositata deve essere posizionata in equilibrio stabile, al fine di evitare danni ad opere/infrastrutture portuali ed in modo da non rappresentare pericolo per la pubblica incolumità;
- ciascun deposito deve osservare le seguenti distanze utili a garantire l'operatività portuale in sicurezza ed un'ideale circolazione dei veicoli:
 - a. 20 metri dal ciglio banchina;
 - b. 5 metri dal perimetro di altro deposito temporaneo di merce in banchina, anche se trattasi di deposito avente le stesse caratteristiche merceologiche anche se il richiedente sia la medesima Impresa Portuale;
 - c. 2 metri dalle altre opere portuali (manufatti pertinenziali, segnalamenti marittimi, tombini, pozzetti di ispezione dei servizi tecnici, canalette multi servizi e guardrail ecc.);
 - d. 5 metri di raggio dalla base dei pali di illuminazione portuale che devono essere sempre accessibili;
- il deposito deve essere effettuato secondo le vigenti norme di materia ambientale (D.lgs. 152/2006 e L.R. 31/2010), in particolare devono essere adottati opportuni accorgimenti per evitare che, anche in casi di condizioni meteo avverse, eventuali sostanze inquinanti o materiali polverosi possano trafilare in mare o essere dispersi nell'ambiente;
- devono essere adottate tutte le misure per evitare la dispersione del prodotto nelle aree adiacenti;
- al termine del periodo di deposito autorizzato, l'area interessata dallo stesso deve essere sgomberata e contestualmente accuratamente pulita. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile degli eventuali danni che, in conseguenza dell'occupazione, possano derivare direttamente o indirettamente a persone o cose, ivi compresi i beni demaniali.
- Resta inteso che l'utilizzo di tali aree, in ogni tempo, non deve pregiudicare il normale svolgimento delle operazioni portuali, sotto l'aspetto della libera e sicura circolazione delle attrezzature di movimentazione dei carichi, dei mezzi portuali ed in particolare dei mezzi di soccorso, nonché della corretta esecuzione degli interventi di manutenzione delle banchine e dei relativi arredi.
- Al termine del periodo di deposito autorizzato, l'area interessata dallo stesso deve essere sgomberata e contestualmente accuratamente pulita.
- L'Impresa Buonefra è responsabile degli eventuali danni che, in conseguenza dell'occupazione, possano derivare direttamente o indirettamente a persone o cose, ivi compresi i beni demaniali, considerandosi, sin da ora, questa Autorità di Sistema Portuale manlevata da qualsivoglia eventuale responsabilità derivante dallo svolgimento delle superiori operazioni.



Art. 3

La società Buonefra s.r.l., impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO all'uopo acquisita.

La impresa portuale, prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale: <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I mezzi eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 06/10/2023

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)